



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

La finalità è, perciò, consentire agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici di circolare per le predette esigenze senza necessariamente essere immatricolati.

Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant'altro ⁽¹⁾.

La questione ha assunto particolare rilievo dopo la decisione della Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile, che, con la sentenza n. 26074 del 20.11.2013, ha ribadito il principio secondo il quale un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova.

Nel solco di tale orientamento, la Suprema Corte ha in seguito chiaramente affermato che la circolazione in prova può avvenire, per le specifiche finalità e ad opera dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 474/2001, individualmente autorizzati, con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 C.d.S. ⁽²⁾.

IL DIRETTORE CENTRALE

[Signature]
Segalla

[Signature]

¹ È utilizzabile, ad esempio, nel caso di un veicolo commerciale nuovo il cui allestimento viene modificato prima dell'immatricolazione, per cui l'officina lo deve provare su strada durante i lavori di trasformazione.

² V. Corte di Cassazione - II Sezione Civile - 4 agosto 2016, n. 16310.



DIPARTIMENTO DELLA P.S.
05 GEN 2013
DIR. CENTR. POLIZIA STRADALE COMUN. E FERROVIARIA

I
Dott.
M. B. B. B.
SM

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo
 Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali,
 contenzioso e rappresentanza in giudizio.

Prot. D/7695/2017/

Arezzo, 19 dicembre 2017

A. P. B. B. B.
Prof. C. C. C.
A.

Dipartimento Pubblica Sicurezza
 Servizio Polizia Stradale
 Registrato il 30/03/2018
 Prot. 300/A/2688/18/105/20/3



252662

AL MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento della Pubblica Sicurezza
 Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
 Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
 Reparti Speciali della Polizia di Stato
00100 ROMA

OGGETTO: Utilizzo della targa PROVA su veicoli targati ma sprovvisti di copertura assicurativa RCA.

Recenti pronunce giurisprudenziali, in particolare quella del Tribunale di Vicenza del 22 febbraio 2016, si sono espresse in merito all'uso della targa prova decidendo che "l'apposizione della targa prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem".

La questione riguarda la possibilità di utilizzare la targa in questione anche sui veicoli già immatricolati, senza incorrere nella contestazione della violazione dell'art. 193 Codice della Strada, qualora, pur essendo la targa prova in corso di validità e utilizzata dai soggetti autorizzati dalla legge, tuttavia quella di immatricolazione dell'auto non risulti coperta da assicurazione RCA.

I casi più frequenti sono quelli di veicoli presi in permuta dai concessionari e posti in circolazione per dimostrazioni o prove tecniche oppure consegnati alle officine meccaniche per riparazioni, e da questi posti in circolazione per verificare l'efficacia dell'intervento o ancora venduti e trasferiti presso altro rivenditore.

Dalla lettura degli articoli 93 e 98 del Codice della Strada si deduce che l'utilizzo della targa prova è limitato ai veicoli non ancora immatricolati, ma la prassi che si è andata consolidando negli anni, rilevata dalla stessa sentenza, ne ha, di fatto, generalizzato l'utilizzo anche sui veicoli usati, nei casi di cui sopra.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

La circolare n. 4699/M363, del 4 febbraio 2004, emanata dal Ministero dei Trasporti e Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza e del Trasporto Terrestre - nel ridefinire l'intera procedura di rilascio della targa prova, alla luce della normativa di cui al DPR 474/2001, recitava al punto 3) ultimo capoverso "L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però per gli scopi previsti", che risulterebbero però privi di copertura assicurativa.

Le associazioni di categoria degli artigiani, rivenditori auto e officine meccaniche hanno chiesto, con la nota di cui si allega copia, un chiarimento in ordine alle ipotesi più ricorrenti di utilizzo del predetto dispositivo, nell'intento di fornire ai propri associati indicazioni precise per evitare verbalizzazioni in cui si contesta l'art. 193, Codice della Strada, peraltro non conformemente su tutto il territorio nazionale.

Questa Prefettura, condividendo l'azione espletata dagli Organi Accertatori, ha finora rigettato i ricorsi aventi ad oggetto la questione.

Con la sentenza, di cui si allega copia, pronunciata lo scorso 28 novembre, il sig. Giudice di Pace di Arezzo sulla medesima problematica si è espresso, tuttavia, in maniera difforme condannando, peraltro, questa Prefettura alle spese di giudizio.

Si chiede, pertanto, il parere di codesto Ufficio, utile a suffragare le motivazioni da addurre all'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale vengono proposti i ricorsi contro le suddette contestazioni.

IL PREFETTO
(Clara Vaccaro)